

1583. Mancato godimento per riparazioni urgenti

Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo VI: DELLA LOCAZIONE Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Art.1583. Mancato godimento per riparazioni urgenti.

articolo vigente|orange

Articolo vigente

Art. 1583. Mancato godimento per riparazioni urgenti.

1. Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.

modifiche - note|green

COMMENTI

articolo previgente|red

1583. Mancato godimento per riparazioni urgenti

PRECEDENTE FORMULAZIONE

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Locazione immobiliare ad uso diverso – Cass. n. 5735/2023](#)

Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - locazione - riparazioni (necessità di riparazioni) - in genere - Locazione immobiliare ad uso diverso - Pericolo di crolli nella "res locata" - Rifiuto del conduttore di trasferirsi altrove - Rilevanza ex art. 1227

fine

1583. Mancato godimento per riparazioni urgenti

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello